

STATUTO DEL CPP DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI S. MARIA DELLA CARITÀ E S. VALENTINO DELLA GRADA
--

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) esprime l'esistenza della Chiesa – radicata in un territorio parrocchiale – come comunione missionaria. È, perciò, uno strumento indispensabile per la vita della comunità parrocchiale.

Il CPP valorizza la vocazione battesimale dei laici e la loro corresponsabilità nella vita della parrocchia.

2. La finalità e lo scopo del CPP è triplice:

- a) Offrire un confronto e un parere veritiero e schietto su tutte le questioni su cui viene interpellato dal parroco.
- b) Essere luogo dove si genera una visione pastorale di insieme, e pertanto luogo di discernimento, attivamente propositivo per quanto concerne la vita, le decisioni e gli orientamenti che riguardano tutta la comunità cristiana.
- c) Essere strumento di comunione per l'intera comunità.

Il CPP insieme al parroco deve essere concretamente e attivamente impegnato nel promuovere lo stile, gli orientamenti e le scelte all'interno della comunità.

3. Sono membri del CPP (oltre ai preti che esercitano stabilmente, con incarico del vescovo, il loro ministero in parrocchia):

- Di diritto: i diaconi e i ministri istituiti; il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale; il responsabile dei catechisti; il responsabile degli educatori. Queste figure sono membri di diritto nel CPP solo finché sono effettivamente in carica nei loro ruoli.
- Per elezione: i primi 15 eletti. In caso un consigliere rinunci, subentra il primo dei non eletti.

4. Il CPP resta in carica tre anni dalla data della prima riunione effettiva (15/02/2016). Allo scadere dei tre anni, il parroco può

decidere di rinnovarlo per altri due senza elezioni. Altrimenti si procede a normali elezioni per il rinnovo.

Il CPP viene convocato 4 volte all'anno. Può essere convocato ulteriormente a discrezione del parroco, o per richiesta concorde di almeno 6 consiglieri.

5. Il parroco nello svolgimento di ogni singola riunione deve dare ascolto a tutti, ma può decidere non necessariamente secondo maggioranza, in caso ve ne sia la necessità, e anche contro il parere dei consiglieri.

Dove si stabilisca che una decisione sia sottoposta a voto di maggioranza, il parroco accetterà la decisione raggiunta, secondo il criterio del 50% + 1 del numero legale presente.

6. Il parroco presiede il CPP nella comunione. In caso il parroco e il CPP non siano in comunione o in accordo, entrambi hanno il dovere di cercare una via costruttiva per l'armonia e la riconciliazione.
7. Il parroco può espellere un consigliere per gravi motivi di natura penale o per grave presa di distanza dalla fede cattolica o dalla vita della chiesa, dopo aver consultato il parere dei consiglieri e sottoponendo la decisione al CPP che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il parroco modera personalmente le riunioni del CPP.
Ciascun consigliere ha il diritto e il dovere di intervenire su ogni questione ritenga opportuno, per alzata di mano o prenotazione.
9. Il CPP è aperto a tutti per l'ascolto. Solo gli eletti hanno diritto di parola e di voto durante le riunioni.
10. Della seduta del CPP viene redatto verbale a cura della segretaria o del componente più giovane, che funge da segretario.

Approvato il 07/03/2015.